

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 10-1749

Emergenza COVID-19. Finanziamento a funzione dell'Istituto Zooprofilattico della Liguria del Piemonte e della Valle d'Aosta per l'effettuazione di test diagnostici per la ricerca di RNA virale SARS-COV-2 dal 1 aprile 2020 al 16 maggio 2020.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- a seguito della diffusione dell'epidemia COVID-19 sul territorio nazionale sono state messe a punto, secondo un processo di perfezionamento incrementale, specifiche modalità organizzative dedicate alla sorveglianza dell'infezione da SARS-COV-2;
- un aspetto fondamentale nelle strategie di contenimento dell'infezione da coronavirus è rappresentato dalla prevenzione che presuppone la identificazione dei soggetti positivi, individuati attraverso l'effettuazione di un test molecolare specifico;
- l'Unità di Crisi della Regione Piemonte, ai fini di cui sopra, ha implementato per far fronte ad una situazione di necessità e urgenza (nelle more dell'indizione di una gara) una rete di laboratori per l'effettuazione dei test diagnostici per la ricerca di RNA virale SARS-COV-2 tra cui è entrato a far parte anche l'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Preso atto che:

- con nota protocollo n. 3092 del 13 marzo 2020 l'Istituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta di Torino ha manifestato al Ministero della Salute la disponibilità all'attivazione presso i propri laboratori del servizio diagnostico per COVID-19 per contribuire fattivamente al contrasto dell'epidemia in corso;
- con circolare protocollo n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 5 - l'Istituto è stato inserito tra i laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici Real time PCR per SARS-COV-2;
- in seguito a quanto sopra l'Istituto Zooprofilattico ha disposto l'implementazione di più linee produttive per l'esecuzione degli esami su tamponi per la diagnosi del coronavirus, acquisendo i necessari beni e servizi;
- la produzione di attività analitica incominciata in data primo aprile u.s. si è andata ad assestare dal 20 aprile u.s. ad oltre 700 campioni giornalieri refertati provenienti dagli ambiti territoriali della Regione Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;
- al fine di non pregiudicare l'attività analitica in essere e l'equilibrio di bilancio, l'Istituto Zooprofilattico, con nota prot. n. 4158 del 16/04/2020, ha richiesto la copertura economica della spesa sostenuta per l'attivazione dell'attività di laboratorio in argomento da parte delle Regioni di riferimento dell'Istituto medesimo;
- con successive note prot. n. 4435 del 27/04/2020 e n. 4701 del 4/5/2020, l'Istituto Zooprofilattico ha quantificato, a parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato, il costo dell'importo dovuto a ristoro delle spese sostenute ridefinendo lo stesso nella misura di € 56,30, anziché nell'iniziale importo di € 62,0, per ogni indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone oro/rino-faringeo.

Atteso che la Legge della Regione Piemonte n. 13 del 6 ottobre 2014 recante "Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della Legge Regionale 25 luglio 2005, n. 11" ha recepito un accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di

gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte della Liguria e della Valle d'Aosta.

Visti i commi 1, e 2 dell'art. 1 dell'allegato A alla suddetta Legge regionale che così recano:

1. *L'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, di seguito denominato Istituto, fatte salve le attribuzioni e le competenze statali, opera come strumento tecnico - scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, garantendo gratuitamente alle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle attività a tutela della sanità umana, della sanità e del benessere animale, della sicurezza alimentare e dell'igiene delle produzioni zootecniche.*
2. *L'Istituto è tenuto in via ordinaria ad assicurare le funzioni previste dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190 e dal Decreto Ministeriale 27 febbraio 2008.*

Visto, altresì, l'articolo 14 (rubricato: *Finanziamento e gestione economica e patrimoniale*) della L.R. 13/2014, laddove si dispone che il finanziamento dell'Istituto sia assicurato dalle entrate previste all'articolo 6 del D.Lgs. 270/1993 e successive modificazioni.

Visti l'art. 6 del succitato D.lgs. e l'art. 6 dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (revisionato dal Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione n. 6 del 20/07/2015 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 6 del 18/12/2017), che alla lett. e) individua tra le possibili entrate quelle derivanti:

e) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati al precedente art. 3.

Atteso che il valore di costo tampone proposto dall'Istituto Zooprofilattico di € 56,30 è stato determinato secondo i criteri di cui al richiamato art. 2, comma 2, del D.M. 06/11/1996 (relativi alla determinazione delle tariffe per le prestazioni erogate a richiesta e ad utilità di soggetti terzi nell'ambito delle proprie competenze) e che esso risulta sostanzialmente in linea, ed anzi lievemente minore, rispetto a quello definito con D.G.R. 5 maggio 2020, n. 2-1315, recante ad oggetto: "Emergenza da COVID-19 – Revisione della tariffa della prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo, a modifica della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013 e s.m.i. e della D.G.R. n. 3-1157 del 24.03.2020.", che, per le motivazioni in essa contenute, è stato valorizzato in € 58,65.

Atteso che la gratuità delle prestazioni a favore degli Enti di riferimento dell'Istituto Zooprofilattico deve ritenersi riferita alle sole attività rientranti nelle ordinarie competenze dello stesso (nel dettaglio definite dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, come modificato ed integrato dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 27 febbraio 2008), per il quale l'Istituto già gode di specifici finanziamenti mentre non può essere estesa ad attività ad esse non riconducibili.

Preso atto che:

- l'Istituto Zooprofilattico, a richiesta dell'Unità di Crisi, ha fornito prestazioni di diagnostica in argomento nel periodo dal 1 aprile al 16 maggio 2020;
- in data 16 maggio 2020 le prestazioni rese ammontavano a n. 15.118 analisi, che al costo unitario proposto portano ad un valore di € 851.143,40;
- dal 16 maggio 2020 le Aziende Sanitarie possono fornirsi direttamente presso gli erogatori individuati in seguito a gara 51-2020 indetta in data 7 maggio u.s. da SCR PIEMONTE - Cig n. 829434887E, tra cui l'Istituto Zooprofilattico e che per tali prestazioni fornite in base

alla suddetta gara l'Istituto Zooprofilattico dovrà tenere separata gestione contabile ed amministrativa.

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.Lgs. 30/06/1993, n. 270 concernente il Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- il D.M. 16 febbraio 1994, n. 190 del Ministero della sanità ad oggetto “Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270”;
- il D.M. 06/11/1996 del Ministero della sanità recante: Individuazione delle prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe, di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270;
- il D.Lgs. 28/06/2012, n. 106 concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- la Legge regionale n. 13 del 06 ottobre 2014 concernente "Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11".

Ritenuto per i motivi innanzi espressi di finanziare per l'anno 2020 l'Istituto Zooprofilattico per l'erogazione del servizio aggiuntivo sopradescritto per un importo di € 851.143,40 (somma fuori campo IVA), per l'attività di ricerca su tamponi oro-rino-faringei di RNA Coronavirus SARS-COV-2 svolta dal 1 aprile 2020 al 16 maggio 2020.

Dato atto che la spesa del presente provvedimento trova copertura nell'ambito delle risorse stanziato sul capitolo 162039 della Missione 13 Programma 1 del Bilancio regionale 2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

La Giunta regionale, condividendo le motivate argomentazioni del relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di prendere atto delle prestazioni di diagnostica per l'effettuazione dei test diagnostici per la ricerca di RNA virale SARS-COV-2, effettuati dall'Istituto Zooprofilattico della Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta dal 1 aprile 2020 al 16 maggio 2020;
2. di finanziare l'Istituto Zooprofilattico per l'anno 2020 per l'importo di € 851.143,40 (somma fuori campo IVA), per l'attività di ricerca su tamponi oro-rino-faringei di RNA Coronavirus SARS-COV-2 svolta dal 1 aprile 2020 al 16 maggio 2020 quale erogazione di servizio aggiuntivo ai sensi dell'art. 6 lett. e) dello Statuto di tale Ente;
3. di dare atto che la spesa del presente provvedimento trova copertura nell'ambito delle risorse stanziato sul capitolo 162039 della Missione 13 Programma 1 del Bilancio regionale 2020, salvo riconoscimento di finanziamento statale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)